

	COMUNE DI VANZAGHELLO	G.C.	17	05/02/2019
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di febbraio alle ore diciotto e trenta nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GIANI Leopoldo Angelo - Sindaco	Si
2. TORRETTA Tiziano Franco - Vice Sindaco	Si
3. GUALDONI Gian Battista - Assessore	Si
4. PAVANI Alessandra - Assessore	Si
5. VITALI MAURIZIO - Assessore	Si
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzo OLIVIERI**

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Leopoldo Angelo GIANI** Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Capo I del decreto legislativo n. 507/1993 che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Preso atto che questo Comune permane nella Classe V di cui all'elenco previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 507/1993, in quanto la popolazione residente ammonta ad 5.331 abitanti alla data del 31 dicembre 2018.

Richiamato il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 con il quale viene rideterminato in euro 11,36 (allora £ 22.000) la tariffa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 507/1993.

Richiamato l'articolo 11 comma 10 della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal giorno 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23 comma 7 del decreto legge 83/2012 convertito in legge n. 134/2012, il quale prevedeva che i Comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01 gennaio 1998 ed fino ad un massimo del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 01 gennaio 2000.

Rilevato che il nostro Comune si era avvalso di tale facoltà e con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02 marzo 2005 si era proceduto ad ufficializzare detto aumento con decorrenza 01 gennaio 2005.

Rilevato che il nostro Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06 marzo 2007 si era avvalsa della facoltà di istituire una categoria speciale con aumento del 150% delle tariffe, relativamente per alcune vie/zone del territorio.

Richiamato l'articolo 23 comma 7 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134, con abrogazione dell'articolo 11 comma 10 della legge n. 449/1997.

Richiamata la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare l'articolo 1 comma 919, che prevede con decorrenza 01 gennaio 2019 la facoltà in capo ai Comuni di incrementare le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo n. 507/1993, fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore.

Rilevato che permane ancora la possibilità di mantenere la categoria speciale con maggiorazione del 150% della tariffa di base, relativamente per le vie indicate nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 22/2007 e n.44/2012.

Ritenuto pertanto di provvedere a determinare le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, relativamente per l'anno 2019.

Valutato di apportare alla tariffa di cui al Capo I del decreto legislativo n. 507/1993 un incremento generalizzato del 50% ed alla reintroduzione della categoria speciale con aumento del 150%, come da prospetto allegato.

Dato atto che:

- la scadenza del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è fissata al 31 gennaio;
- per garantire una adeguata informazione ai contribuenti, relativamente alle tariffe in vigore quest'anno, occorre prevedere una proroga della scadenza del pagamento al 28 febbraio 2019.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Richiamato l'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 507/1993, come sostituito dall'articolo 10 comma 1 lettera A) della legge 448/2001,

il quale prevede "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 212/2000, le tariffe sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno".

Richiamati:

- l'articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per le deliberazioni dei bilanci di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 il quale dispone il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali.

Richiamato l'articolo 13 comma 15 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 444/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446/1997".

Vista la nota del MEF del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Stimato in euro 94.000 il gettito previsto derivante dall'applicazione delle tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità da approvare con il presente provvedimento.

Stimato in euro 2.500 il gettito previsto derivante dall'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni da approvare con il presente provvedimento.

Visto il D.L.vo 18/8/2000, n. 267.

Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sono favorevoli.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge e separatamente per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare per l'anno 2019 le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità (allegato "A") e dei diritti sulle pubbliche affissioni (allegato "B") e l'elenco delle vie per le quali si applica la tariffa Categoria Speciale (allegato "C") per la pubblicità, parti integranti del presente provvedimento;
- di posticipare per quest'anno la scadenza del pagamento dell'imposta sulla pubblicità (in unica soluzione o per la prima rata) al 28 febbraio 2019 per garantire una adeguata informazione ai contribuenti da parte dell'ufficio comunale competente;
- di stimare in euro 94.000 il gettito previsto derivante dall'applicazione delle tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità per quest'anno;
- di stimare in euro 2.500 il gettito previsto derivante dall'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissione;
- di inviare la presente deliberazione entro 30 giorni dall'adozione, al MEF, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del decreto legislativo n.507/1993;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF e delle Finanze per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del decreto legge n. 201/2011 (legge n. 214/2011) e della nota MEF del 6 aprile 2012;
- di dare atto che a seguito votazione unanime il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente

Dott. Leopoldo Angelo GIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

Dott. Lorenzo OLIVIERI

Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole vigenti